



Il Presidente

- Vista** La Legge 28 gennaio 1994 n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni e il Decreto n. 169 /2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. M. del 24/08/2000 avente ad oggetto l'individuazione della relativa circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno (già Autorità Portuale di Salerno);
- VISTO** l'art. 7 comma 1 del menzionato D.Lgs n. 169/2016 che ha sostituito l'art 6 della legge 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n.15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art.8 della suddetta legge 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.lgs. n. 169/2016;
- VISTO** il decreto n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** la nota del Dirigente dell'Ufficio Ambiente e Manutenzione per i lavori di manutenzione straordinaria delle opere a verde e di sistemazione di arredo delle aree del Molo Manfredi, per i quali chiede l'utilizzo dei locali ex Unicredit ad uso del cantiere al fine di sgomberare l'area di cantiere situata nel parcheggio al Molo Manfredi.
- VISTO** il Parere dell'ufficio Ambiente Manutenzione e Servizi Generali prot n. 7971 del 15/03/2024i con il quale comunica che l'immobile è in sicurezza;
- VISTI:** gli artt. n. 6 comma 4 lett. a) ed e) e n. 8 comma 3 lett. p) della legge 84/94;
- VISTI** gli atti di ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 lett. a) e n. 8 comma 3 lett. p) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;
- Il Dirigente
Dr. Giovanni Annunziata
- Il Dirigente
Dr. Udo Vestri

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

Il Segretario Generale

ORDINA

Art. 1

Ai fini di cui al cantiere indicati in premessa è autorizzato l'uso dei locali ex Casa del portuale, per le fruizioni strettamente necessarie che saranno specificate dal RUP dell'intervento.

La durata di tale utilizzo sarà revocata in connessione all'inizio dei lavori funzionali alla manutenzione straordinaria dell'immobile ex Casa del Portuale.

Art .2

L'Impresa appaltatrice dei lavori dovrà:



1. Adottare tutti i provvedimenti idonei e le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei propri operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e tutelare la pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare **il D.Lvo. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato dal D.Lvo 2 agosto 2009, n. 106;**
2. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio e del mare territoriale;
3. assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalle attività sopra menzionate;
4. tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale, tramite il Direttore dei lavori, la conclusione dei lavori.
5. La presente ordinanza regola esclusivamente l'uso dei locali e pertanto la società operante dovrà assumere diretti e preliminari contatti con la competente Capitaneria di Porto per eventuali o diversi provvedimenti, e munirsi di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie.

Articolo 3

Restano valide tutte le altre prescrizioni previste dalle precedenti ordinanze.

Il personale dell'Autorità di Sistema Portuale è fin d'ora autorizzato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti finalizzati a risolvere e disciplinare situazioni d'emergenza e di natura contingente.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dai lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che resterà valida dalla data di pubblicazione fino a conclusione lavori.

Salerno, 22-03-2024

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea Annunziata